

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione, senza fini di lucro, denominata "RESEAU ENTREPRENDRE ITALIA", siglabile "R.E. ITALIA." con o senza puntini, nel seguito del presente Statuto indicata come "l'Associazione".

Articolo 2 - Personalità e capacità giuridica

L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

A seguito del sopra citato riconoscimento, l'Associazione si impegna ad espletare ogni azione volta al perseguimento degli scopi previsti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, in conformità con quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Articolo 3 - Regime giuridico

L'attività dell'Associazione sarà regolata dalla normativa vigente (in particolare dagli articoli da 14 a 35 del Codice Civile), dalla volontà degli associati fondatori espressa nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, nonché dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Torino e la sua durata è illimitata.

Il Consiglio Direttivo potrà disporre eventuali variazioni della sede mediante una corrispondente modifica dello Statuto, da attuarsi in conformità con le norme stabilite dall'articolo 18 dello stesso.

Articolo 5 - Ambito operativo territoriale

L'Associazione svolgerà la propria attività nell'ambito Nazionale.

Articolo 6 - Scopi e Finalità

L'Associazione ha per scopo esclusivo quello di:

- a) favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali in Italia curando i contatti con i soggetti potenzialmente interessati a sviluppare nuove idee imprenditoriali e sviluppando la rete di Réseau Entreprendre in Italia;
- b) assistere a titolo gratuito, da un punto di vista imprenditoriale, manageriale e gestionale, i neo-imprenditori;
- c) educare e istruire le giovani generazioni alla cultura del lavoro e della libera iniziativa economica;
- d) promuovere e organizzare riunioni, conferenze, congressi sugli argomenti inerenti agli scopi associativi e di carattere economico, sociologico e sociale in genere.

L'Associazione potrà inoltre sviluppare ogni altra iniziativa utile od opportuna al perseguimento dei propri scopi e, a tali fini, compiere operazioni anche commerciali, nonché compiere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali al conseguimento dello scopo associativo in casi eccezionali e senza carattere di continuità.

Articolo 7 - Rapporti con Réseau Entreprendre International

L'Associazione fa capo a Réseau Entreprendre International che ne è socio di diritto, organismo avente sede in Roubaix (Francia) il quale raggruppa le Associazioni francesi e di altri Paesi che condividono gli scopi dello stesso, e si impegna a rispettarne l'atto costitutivo, lo Statuto e i suoi Regolamenti interni, nei limiti in cui gli stessi non sono in contrasto con la normativa italiana.

Essa, in conseguenza dell'adesione al suddetto organismo, acquisisce il diritto di utilizzarne il nome, il logo e la documentazione messa a

disposizione dalla stessa. Tale diritto cessa a seguito di eventuale radiazione.

Articolo 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere:

- un conto di previsione, entro il termine dell'esercizio precedente;
- un rendiconto economico e finanziario consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 9 - Associati

Gli Associati si distinguono in:

- associati fondatori.

Sono tali coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'Associazione, nonché coloro che, in qualsiasi momento, anche futuro, vengono ammessi o designati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo;

- associati ordinari.

Sono tali coloro che costituiscono la generalità degli Associati, in regola con il versamento della quota di ammissione e delle quote annuali.

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche, associazioni non riconosciute e società di persone.

Per acquisire la qualità di associato ordinario è necessario presentare domanda di ammissione scritta al Presidente dell'Associazione; la sua accettazione spetta, in via esclusiva e insindacabile, all'unanime consenso del Consiglio Direttivo dell'Associazione, esprimibile anche per corrispondenza ordinaria o elettronica.

Le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e le società di persone, al momento dell'acquisizione della qualità di associato, devono designare un loro rappresentante persona fisica nell'Associazione. Tali enti devono tempestivamente comunicare al Consiglio Direttivo ogni cambiamento concernente la persona fisica designata.

Ogni persona fisica delegata può rappresentare un solo associato.

La qualità di associato non è trasmissibile. Non sono ammessi associati temporanei.

Gli associati sono soggetti al pagamento di una quota associativa annuale alle condizioni e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento sui conti correnti dell'Associazione oppure con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato è attestata dall'iscrizione all'apposito Libro Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Per tutti i rapporti tra l'associato e l'Associazione vale il domicilio dichiarato all'atto dell'iscrizione e riportato sul Libro Associati. L'associato deve dichiarare tutte le successive variazioni del suo domicilio, per permettere l'aggiornamento del Libro Associati.

Il Consiglio Direttivo può prevedere il rilascio agli associati di una tessera comprovante l'appartenenza all'Associazione; mediante apposito bollino o stampigliatura sarà comprovato l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.

L'iscrizione dà diritto:

- a partecipare alle Assemblee;
- a partecipare, con precedenza rispetto ai non associati, alle manifestazioni

organizzate dall'Associazione;

- a ricevere notiziari e pubblicazioni dell'Associazione;
- ad usufruire di tutte le agevolazioni disponibili.

Tutti gli associati sono obbligati all'osservanza del presente Statuto e non possono svolgere attività in contrasto con esso.

Ogni associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando la sua intenzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consiglio Direttivo, quale recesso avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata.

Ogni associato può essere escluso dall'Associazione:

- per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per indegnità morale;
- per comportamenti contrari allo Statuto sociale.

In caso di cessazione della qualità di associato per qualunque causa, nulla sarà dovuto dall'Associazione all'associato né questi potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione o alla restituzione della quota associativa dell'anno in corso.

Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Associazione si avvale delle prestazioni fornite volontariamente e a titolo gratuito dai propri associati e/o dai propri Consiglieri.

Possono essere rimborsate agli associati unicamente le spese vive da essi sostenute per l'espletamento di attività autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in casi di urgenza, dal Presidente.

Articolo 10 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) quote associative annuali versate dagli associati;
- 2) contributi a fondo perduto versati da persone fisiche, società o Enti;
- 3) contributi o corrispettivi versati da sponsor legati a particolari iniziative;
- 4) erogazioni, lasciti e donazioni;
- 5) proventi degli interessi;
- 6) ogni altra eventuale entrata.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà conferito, esaurita la liquidazione, ad altra associazione o Ente avente scopi affini o simili a quelli dell'Associazione, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'Assemblea degli associati che ha deliberato lo scioglimento e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11 - Organi e cariche dell'Associazione

Gli organi e le cariche dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore dei Conti.

Articolo 12 - Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in Torino o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno, onde permettere di approvare il bilancio

dell'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre, onde permettere di approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento per propria iniziativa o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata a mezzo avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronica, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro, al domicilio ivi indicato, ed al Revisore dei Conti.

Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione.

Sono ammesse deleghe tra gli associati in misura non superiore a tre per ogni persona presente.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente, anche per delega, almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 18.

Ciascuno dei presenti, anche a mezzo delega, esprime un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Tutte le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti al successivo articolo 18.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eletto in ogni riunione a maggioranza dei presenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alla condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea ha il compito di:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2. nominare il Presidente dell'Associazione;
3. nominare il Revisore dei Conti e stabilirne il compenso;
4. approvare il Regolamento interno dell'Associazione;
5. approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
6. indicare al Consiglio Direttivo gli orientamenti di carattere generale sulle attività e sulle azioni dell'Associazione;
7. deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
8. deliberare in merito alle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
9. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e prendere tutte le decisioni del caso.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri secondo la determinazione dell'Assemblea degli associati, variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) e per la prima volta in sede di atto costitutivo; essi durano in carica 3 (tre) anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, se non eletto dall'Assemblea degli associati; per la prima volta può essere nominato in sede di atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione; il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla prima Assemblea degli Associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Il luogo di riunione è presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nella comunicazione di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo avvengono, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, a mezzo avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronica inviato a tutti i componenti ed al Revisore dei Conti, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabilita e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno, con trasmissione mediante telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alla condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice.

Ciascun Consigliere esprime un voto. Non sono ammesse deleghe.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eletto in ogni riunione dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, ed a titolo esemplificativo:

1. delibera l'ammissione e la revoca degli associati;
2. delibera le quote associative annuali stabilendone la misura;
3. vaglia le richieste di assistenza degli aspiranti imprenditori;
4. elabora il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea;

6. tiene i libri sociali e contabili dell'Associazione;

7. istituisce comitati di coordinamento e di studio, fissandone i relativi compiti;

8. progetta e realizza le iniziative e le manifestazioni sociali;

9. delibera la partecipazione dell'Associazione a progetti e iniziative in collaborazione con Enti esterni;

10. provvede alla nomina del Direttore dell'Associazione e all'attribuzione dei relativi compiti;

11. provvede all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

12. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già al medesimo spettanti per Statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare le proprie facoltà a uno o più dei suoi membri, determinandone limiti e condizioni.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente i seguenti poteri:

1. convocare e presiedere l'assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;

2. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo;

3. determinare i compensi da attribuire al Revisore dei Conti;

4. vigilare sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto e sull'interpretazione dello stesso in caso di controversia;

5. gestire i rapporti con le Associazioni e gli Enti esterni;

6. svolgere qualunque altra funzione che gli venga attribuita con delega del Consiglio Direttivo.

7. autorizzare le spese correnti entro un limite massimo prefissato dal Consiglio Direttivo, operando sui conti bancari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età. La sottoscrizione del Consigliere più anziano d'età attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può compiere ogni atto che si renda necessario nell'interesse dell'Associazione, sottoponendo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo entro la prima riunione successiva, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni.

Articolo 17 - Revisore dei Conti

La funzione di controllo è esercitata da un Revisore dei Conti effettivo; è prevista la possibilità di nominare di uno supplente, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea e per la prima volta in sede di atto costitutivo; essi durano in carica 3 (tre) anni e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato, e sono rinominabili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione e la regolarità del rendiconto consuntivo, che deve controfirmare prima della presentazione all'Assemblea degli associati.

Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle Assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto - Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati, che le approva con la presenza, di persona o a mezzo delega, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La proposta di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio è presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati, che l'approva con la presenza, di persona o a mezzo delega, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede anche a nominare i liquidatori, che possono essere membri del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 19 - Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia.